



COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI CATEGORIA ORDINARI

Sommario

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO, OBIETTIVI, DESTINATARI	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – SERVIZI E COSTI	5
1. SERVIZI	5
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
A. Mediazione linguistico – culturale	7
B. Accoglienza materiale.....	8
C. Orientamento e accesso ai servizi del territorio.	11
D. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori.....	11
E. Formazione, riqualificazione professionale.....	12
F. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo	13
G. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:.....	13
H. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale	13
I. Orientamento e accompagnamento legale.....	13
J. Orientamento e accompagnamento per la tutela psico-socio-sanitaria.....	14
3. COORDINAMENTO	15
4. SEDI - VARIAZIONI	15
5. COSTI ED UNITA' DI MISURA DELLA PRESTAZIONE	17
ART. 4 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO	18
ART. 5 – RINNOVO DELL'A.Q. - PROROGA TECNICA - MODIFICHE	18
ART. 6 – VALORE DELL'INTERO APPALTO	18
ART. 7 – QUALIFICHE E REQUISITI DEL PERSONALE	18

ART. 8 – OBBLIGHI DEL GESTORE.....	21
ART. 9– FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE	25
ART. 10 – ALTRI OBBLIGHI DEL GESTORE	26
ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELSERVIZIO- VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	27
ART. 12 – PENALI.....	28
ART. 13– RESPONSABILITÀ- ASSICURAZIONE PER DANNI A PERSONE E COSE.....	29
ART.14 – SICUREZZA	30
PARTE 2 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTIOGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO	31
ART. 15 – PAGAMENTI	31
ART. 16 – AGGIUDICAZIONE - STIPULA DELL'A.Q. - GARANZIAFIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	33
ART. 17 - RISOLUZIONE DELL’A.Q, DEI CONTRATTI DERIVATI E	35
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBENTRO DI.....	38
ART. 19 - CESSIONE DEL CREDITO.....	38
ART. 20-SUBAPPALTO	39
ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	39
ART. 22 – SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	39
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO, OBIETTIVI, DESTINATARI

A. PREMESSE

Il Comune di Genova a partire dal 2003 fa parte del Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI (ex SPRAR- SIPROIMI), costituito dalla rete degli Enti locali che, per la realizzazione di interventi di accoglienza, tutela e integrazione, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. All'interno del SAI il Comune di Genova è titolare di due categorie progettuali per le quali si avvale di Enti del terzo settore (Enti gestori) esecutori dei servizi: Categoria Ordinari e Categoria Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

Nell'ambito della Categoria Ordinari vengono garantiti interventi di accoglienza integrata a persone adulte e nuclei familiari cittadini di paesi terzi, titolari di protezione internazionale o aventi diritto ai sensi del D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989, come convertito dalla L. n. 39 del 28 febbraio 1990 e da ultimo modificato dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito dalla L. n. 50 del 5 maggio 2023 e s.m.i.

Tale approccio prevede che gli interventi materiali di base, quali vitto e alloggio, siano contestuali e complementari a misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individualizzati di inserimento socio-economico e di tutela psico-socio-sanitaria finalizzati al perseguimento dell'autonomia individuale e all'inclusione sociale delle persone accolte.

La progettazione ed erogazione dei servizi di cui alla presente relazione, data la loro articolazione e complessità, dovranno necessariamente fondarsi su un forte radicamento e dialogo con il territorio nonché avvalersi di capacità e competenze professionali eterogenee, competenti e qualificate.

B. OGGETTO

Oggetto del servizio è l'accoglienza integrata di persone adulte e nuclei familiari cittadini di paesi terzi, titolari di protezione internazionale o aventi diritto ai sensi del D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989, come convertito dalla L. n. 39 del 28 febbraio 1990 e da ultimo modificato dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito dalla L. n. 50 del 5 maggio 2023.

Il progetto SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, è finanziato dal Ministero dell'Interno per il periodo 2023/2025 e prevede l'accoglienza in strutture residenziali, ubicate sul territorio del Comune di Genova, per un totale di 300 posti, così suddivisi:

A. Adulti singoli uomini	149 posti
B. Adulti singole donne	14 posti
C. Nuclei familiari	137 posti

L'articolazione dei posti è suscettibile di variazione nel corso della durata dell'accordo.

C. OBIETTIVI

Obiettivo del servizio è quello di garantire un alto livello di qualità di accoglienza integrata per i destinatari degli interventi.

D. DESTINATARI

Il servizio è destinato a persone adulte e nuclei familiari cittadini di paesi terzi, titolari di protezione internazionale o aventi diritto ai sensi del D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989, come convertito dalla L. n. 39 del 28 febbraio 1990 e da ultimo modificato dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito dalla L. n. 50 del 5 maggio 2023 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:
 - a) **Accordo Quadro (di seguito "A.Q.")**: il contratto presupposto e generale, di durata quadriennale comprensivo di allegati e dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Genova - rappresentato dalla Direzione Politiche Sociali da una parte e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del lotto di riferimento dall'altra. Esso stabilisce le clausole fondamentali che dovranno essere contenute nei contratti derivati stipulati di volta in volta tra il Comune - rappresentato dalla Direzione Politiche Sociali - e l'Operatore Economico.
 - b) **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito solo "Capitolato")**: il presente documento, allegato al bando di gara ed alla Determinazione Dirigenziale (di seguito "D.D.") di indizione, dei quali è parte integrante e sostanziale, che disciplina in particolare le caratteristiche dei servizi richiesti, i requisiti e le modalità di esecuzione degli stessi, i parametri di valutazione di corretta esecuzione dei servizi e che comprende anche i riferimenti economici per ciascuna delle voci contenute;
 - c) **Disciplinare di Gara (di seguito solo "Disciplinare")**: il documento allegato al bando di gara ed alla D.D. di indizione, dei quali è parte integrante e sostanziale, contenente le norme in merito alle modalità di partecipazione dei concorrenti. In particolare, nel disciplinare di gara sono indicate le regole di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da consegnare in allegato all'offerta e la procedura di aggiudicazione.
 - d) **Contratto**: il contratto derivato applicativo stipulato di volta in volta tra il Comune di Genova e l'Operatore Economico. Esso deve richiamare, come

parte integrante e sostanziale, l'A.Q. di riferimento, il Capitolato ed il Disciplinare e deve prevedere i seguenti elementi essenziali:

- Tipologia e quantità delle prestazioni;
 - Periodo di esecuzione;
 - Luogo di esecuzione;
 - Modalità operative di esecuzione del servizio ove non già stabilite nel Capitolato, compresi gli obblighi del Gestore e Penali già riportati nel presente Capitolato.
- e) **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) -costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 - che offre sul mercato la prestazione dei servizi ricompresi nella tabella di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- f) **Aggiudicatario o Gestore:** l'operatore economico che si è aggiudicato la gara in oggetto;
- g) **Stazione appaltante o Committente:** il Comune di Genova, rappresentato dal Direttore della direzione competente per il servizio in oggetto.

ART. 3 – SERVIZI E COSTI

1. SERVIZI

1. I progetti di “accoglienza integrata” per persone adulte e nuclei familiari beneficiari del SAI consistono nella messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale, come definito dalle linee guida del Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019 (d'ora in avanti l. g. DM 18/11/2019) e dal *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata* (d'ora in avanti *Manuale operativo*) e successive circolari di modifica e integrazione.
2. L'accoglienza integrata, come previsto all'art.4 delle l. g. del D.M. 18/11/2019, è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
 - a) mediazione linguistico-culturale
 - b) accoglienza materiale
 - c) orientamento e accesso ai servizi del territorio
 - d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
 - e) formazione e riqualificazione professionale
 - f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
 - g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
 - h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
 - i) orientamento e accompagnamento legale
 - j) orientamento e accompagnamento per la tutela psico-socio-sanitaria.

3. Per l'erogazione di tali servizi deve essere attivato dai gestori un intervento educativo – assistenziale, comprensivo dell'attività di mediazione culturale, di, minimo, 4 ore settimanali/pro capite.
4. Gli Enti gestori sono tenuti al rispetto delle regole previste nel DM 18 novembre 2019, nei manuali operativo e di rendicontazione vigenti, come meglio specificato nel successivo paragrafo 5.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accoglienza presso le strutture si attiva a seguito della richiesta di accoglienza da parte del Servizio Centrale del SAI (da qui in avanti Servizio Centrale), anche per il tramite dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio e dell'Unità Operativa Migranti del Comune di Genova. La durata della permanenza degli ospiti è regolamentata nei termini e nei modi previsti dal DM 18/11/2019 e s.m.i. Il servizio deve essere garantito h 24 per 365 giorni all'anno comprese le festività.
2. Gli Enti gestori sono tenuti a garantire un'équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'équipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma. La distribuzione di mansioni e ruoli deve consentire la chiara identificazione degli operatori di riferimento per:
 - i servizi di mediazione linguistica e interculturale (soprattutto se erogati da enti terzi o a chiamata);
 - gli interventi riconducibili alla sfera dell'accoglienza materiale;
 - le misure orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
 - gli interventi di orientamento e accompagnamento all'inserimento (sociale, abitativo, lavorativo, includendovi anche i servizi di formazione e riqualificazione professionale);
 - il servizio di orientamento e accompagnamento legale;
 - la presa in carico di carattere sanitario e pertanto i servizi di tutela psico-socio-sanitaria;
 - la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati SAI.

L'elenco di cui sopra è a titolo esemplificativo e ai succitati ruoli, garanti della corretta erogazione dei differenti servizi del SAI, possono esserne in aggiunta previsti altri, con compiti e mansioni complementari, da coinvolgere di volta in volta, secondo necessità.

- L'équipe multidisciplinare deve predisporre per ogni singolo beneficiario **un fascicolo personale**. I fascicoli devono essere composti e conservati nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*. Allo stesso modo devono essere svolti tutti gli adempimenti per la tutela della *privacy* come, per esempio, la sottoscrizione da parte dei beneficiari di una scheda per il trattamento dei dati sensibili. Nel

fascicolo dovranno essere conservati¹:

- le copie dei documenti relativi alla persona (permesso di soggiorno, documenti di identità o tessere personali, comunicazioni e informative della questura, comunicazioni delle Commissioni territoriali, copia della verbalizzazione, verbale dell'audizione, certificati medici, certificati e documenti rilasciati nel Paese di origine, ecc.);
- regolamento e patto di accoglienza debitamente sottoscritti dal beneficiario all'atto dell'ingresso nel progetto;
- report e annotazioni degli operatori;
- documentazione prodotta dal beneficiario e dagli operatori (memorie personali, trascrizioni di interviste, dichiarazioni, titoli di studio, ecc.);
- report di agenzie e organizzazioni internazionali sul Paese di origine;
- (nel caso dei richiedenti) ogni altro documento che possa essere rilevante per la procedura (fotografie, articoli di giornale, video, certificazioni del medico legale, ecc.);
- (nel caso dei richiedenti) ogni altro eventuale documento che possa avallare le dichiarazioni sostenute dal beneficiario, la sua attendibilità come dichiarante, il suo percorso di accoglienza in Italia (dichiarazioni dell'ente presso il quale il richiedente svolge tirocini, stage, attività lavorative o di formazione, volontariato, apprendimento della lingua italiana, ecc., scheda di riepilogo sul percorso di inserimento già da richiedente; ecc.);
- una scheda riepilogante le ore settimanali svolte e le modalità di erogazione delle ore di insegnamento della lingua italiana;

Tutta l'eventuale documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio, la partecipazione del beneficiario a scuole e corsi di insegnamento della lingua italiana, corsi di formazione, tirocini formativi, borse lavoro, attività ludico-ricreative, attività di volontariato, ecc. deve essere caricata nelle apposite sezioni della Banca Dati (*Corsi e servizi, Storici, Documenti*, ecc.).

- Gli Enti gestori sono tenuti a effettuare la rendicontazione delle spese sostenute secondo le regole e i tempi previsti nel *Manuale unico di rendicontazione* (d'ora in avanti *Manuale di rendicontazione*) del progetto SAI (ex SPRAR) vigente, nonchè dalle circolari, Disposizioni operative, note e FAQ del Servizio Centrale, e a caricarla in Banca Dati nell'area dedicata.
- Gli Enti gestori sono tenuti a presentare il piano finanziario preventivo (PFP), lo stato avanzamento lavori (SAL) la rimodulazione del budget (PFR) entro i termini dettati dal servizio Centrale e sui relativi modelli vigenti.

In riferimento ai servizi l'accoglienza integrata per ogni beneficiario SAI garantisce i seguenti servizi:

¹ Ogni beneficiario deve poter conservare gli originali di tutta la documentazione riguardante la sua persona (documenti d'identità; permesso di soggiorno; certificazioni mediche; attestati; certificati; ecc.)

A. Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Gli Enti gestori hanno l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

B. Accoglienza materiale.

Gli Enti gestori hanno l'obbligo di:

- erogare il *pocket money*;
- garantire il vitto nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose e delle eventuali esigenze connesse allo stato di salute delle persone accolte e i prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- fornire vestiario e calzature, biancheria intima, biancheria da letto e per il bagno;
- materiale scolastico per i minori;
- fornire medicinali e presidi sanitari da banco necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria e la fornitura dei farmaci dietro prescrizione medica.

Tutte le erogazioni di beni materiali e/o economiche devono essere segnate su apposito registro datato e firmato dai singoli beneficiari. In caso di nuclei familiari, sulla base di una valutazione del progetto individuale del beneficiario le erogazioni potranno essere distinte:

- singolarmente tra i due coniugi;
- singolarmente per i figli o le figlie maggiorenni.

Come previsto dal *Manuale di rendicontazione*, per tutti i contributi in denaro (vitto, igiene personale, pocket money, ecc., ad esclusione del contributo per l'abbigliamento e i contributi straordinari per l'uscita), la spesa massima ammissibile è di euro 1.200,00 mensili.

I. Pocket Money

Il *pocket money* consiste in un contributo giornaliero di euro 2,50 pro capite. Per i componenti il nucleo familiare minorenni o dal terzo componente in poi, il contributo complessivo viene decurtato del 20%, come precisato dal *Manuale operativo SAI* e dal *Manuale di rendicontazione* vigente (pertanto: 1 persona euro 2,50 al giorno, 2 persone euro 5,00 al giorno, 3 persone euro 6,00 al giorno, 4 persone euro 8,00 al giorno).

II. Vitto e igiene

Il vitto e l'igiene personale possono essere garantiti attraverso il servizio diretto da parte dell'Ente gestore oppure attraverso l'erogazione di un contributo alla persona. Tale contributo, destinato all'acquisto di alimenti e di prodotti per l'igiene personale, conterà dell'erogazione mensile (non variabile a seconda del numero di giorni di ogni mese) della somma di euro 200 pro capite.

Per i neonati, qualora non ricevano il latte materno, l'Ente gestore provvede all'acquisto di latte artificiale nelle dosi prescritte dal Pediatra; solo il Pediatra potrà indicare agli operatori la tipologia e la quantità di latte che si dovrà acquistare.

Per ogni bambino sino al compimento del terzo anno di età, deve essere erogata ai genitori la somma di euro 50,00 al mese per l'acquisto di prodotti per l'infanzia (es. pannolini, salviette, creme, etc.).

Per quanto riguarda l'erogazione del vitto, secondo quanto previsto dal *Manuale operativo* e dal *Manuale di rendicontazione*, le modalità di gestione del servizio possono variare a seconda della tipologia e della organizzazione della struttura. La completa autonomia nella preparazione dei pasti è la modalità più in linea con gli obiettivi dell'accoglienza integrata ed è obbligatoria nel caso di accoglienza in appartamenti.

Nel caso dei Centri collettivi, qualora non sia possibile garantire la preparazione in autonomia dei pasti, è possibile avvalersi di un servizio mensa. Il servizio mensa deve essere organizzato internamente al centro collettivo e solo come estrema ratio all'esterno delle strutture.

In ultima istanza e in maniera del tutto eccezionale e legata a comprovate contingenze straordinarie, può essere anche predisposto un servizio di catering con consegna dei pasti a domicili. Tale modalità può essere presa in considerazione nei casi dei centri collettivi, quando la normativa nazionale imponga disposizioni restrittive nella gestione della cucina interna alla struttura. In tal caso sarà opportuno stipulare delle convenzioni, previa valutazione di almeno tre preventivi secondo quanto previsto dal *Manuale di Rendicontazione*, facendo attenzione alla diversificazione del menù in base alla tipologia delle persone accolte.

Nel caso di servizio mensa, così come per l'opzione straordinaria e residuale del catering, devono essere allestiti:

- un refettorio da utilizzare anche in orari alternati;
- uno spazio per garantire ai beneficiari autonomia nella preparazione di merende e spuntini, nella preparazione e somministrazione delle bevande (anche calde), nonché momenti di ristoro, individuale e comunitario. Nel caso di accoglienza di nuclei familiari tale spazio è indispensabile per la preparazione dei pasti per neonati e bambini.

In caso di fornitura diretta del vitto da parte dell'Ente gestore, la somministrazione dei pasti deve essere svolta nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate, che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste e delle garanzie igienico-sanitarie.

In tal caso l'ente gestore deve garantire l'attuazione, il mantenimento e la gestione completa di procedure permanenti basate sul sistema H.A.C.C.P, con l'osservanza dei principi di cui al "Regolamento CE 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la qualità dei cibi somministrati e la rispondenza a quanto sopra indicato.

III. Effetti letterei

La biancheria di base per la casa (lenzuola, asciugamani, coperte, canovacci, tovaglie) – negli appartamenti, così come nei centri collettivi - deve essere in quantità sufficiente per il numero dei beneficiari e per le esigenze di cambio. Più precisamente per ogni beneficiario devono comunque essere garantiti: materasso, cuscino, doppio cambio di lenzuola (non monouso o “in tessuto non tessuto”), doppio cambio di federe, doppio cambio di asciugamani e due coperte. Gli effetti letterei devono essere adeguati al luogo e alla stagione dell'accoglienza.

IV. Abbigliamento

Per quanto riguarda l'abbigliamento, la fornitura di base di vestiario e calzature deve essere effettuata in modo tale da garantire il numero di capi di abbigliamento necessario e sufficiente per le esigenze di cambio (almeno sette cambi per l'abbigliamento intimo e due o tre cambi per il resto dell'abbigliamento: magliette, maglioni, scarpe e ciabatte, pantaloni, gonne, giacche). Devono essere garantiti due cambi stagionali: estivo a maggio ed invernale a novembre, in corrispondenza dei quali deve essere erogato un contributo di euro 50,00 a persona per l'acquisto di indumenti e calzature per un totale di euro 100 annui pro capite.

V. Altri generi da garantire

- **Articoli di puericultura:**

come già indicato al sotto paragrafo B, punto *I. Vitto e igiene*, per ogni bambino, fino al compimento del terzo anno di età deve essere erogata ai genitori la somma di euro 50,00 al mese per l'acquisto di prodotti per l'infanzia (es. pannolini, salviette, creme, etc.).

- **Attività extrascolastiche:**

laddove necessario, l'Ente gestore deve mettere a disposizione un massimo di euro 60,00 a bambino.

- **Assistenza medica:** fornire medicinali e presidi sanitari da banco necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria e la fornitura dei farmaci dietro prescrizione medica.

Per ogni beneficiario sono previsti euro 500,00 annui per spese sanitarie straordinarie ed urgenti, fatte salve particolari eccezioni da concordare con il Servizio Centrale, previa presentazione di documentazione a supporto.

- **Trasporto pubblico:**

l'Ente gestore eroga gli abbonamenti mensili AMT per ogni beneficiario SAI, finché questi non avrà ottenuto la residenza e la carta d'identità e si potrà quindi richiedere per lui l'ISEE, così che possa beneficiare dell'abbonamento annuale agevolato, con oneri comunque a carico dell'Ente gestore. In caso di smarrimento o furto dell'abbonamento annuale, il costo sarà pagato dal beneficiario.

- **Permesso di soggiorno, titoli di viaggio, passaporto, carta d'identità:**

l'Ente gestore deve provvedere all'accompagnamento dei beneficiari nella richiesta dei seguenti documenti:

- *Permesso di soggiorno* – I costi per bollettino postale, marca da bollo e fotografie sono a carico dell'Ente gestore;
- *Titolo di viaggio* – I costi sono a carico dell'Ente gestore;
- *Passaporto* – I costi sono a carico dell'Ente gestore;
- *Carta d'Identità* – I costi per la Commissione e le fotografie sono a carico dell'Ente gestore.

-

VI. Contributi all'uscita

- **Contributi alloggio e interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa** – Nei casi, limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di Rendicontazione* per la voce D12 (ex I3).
- **Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari** – Nei casi, limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di Rendicontazione* per la voce D13 (ex I4).
- **Contributo straordinario all'uscita** – Come previsto dal *Manuale di Rendicontazione*, tale contributo “una tantum” si eroga al momento dell'uscita del beneficiario dal progetto territoriale ed è alternativo ai contributi di cui alle voci di spesa D12 e D13 (ex I3 e I4). Al momento della chiusura sulla base del progetto individuale, l'Ente gestore eroga la cifra massima di euro 250,00 (salvo deroghe concesse dal Servizio Centrale e previa particolare relazione motivata). Per i nuclei familiari l'erogazione per ciascun membro del nucleo seguirà gli stessi criteri individuati per l'erogazione del pocket money, applicando le seguenti decurtazioni:
 - del 20% a nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;
 - del 30% per nuclei familiari di 5 o più persone.

C. Orientamento e accesso ai servizi del territorio.

Gli Enti gestori hanno l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

D. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lettera d) delle l. g. del D.M. 18/11/2019 e dal *Manuale operativo*, i gestori hanno l'obbligo di:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di **15 ore settimanali** (CPIA, Operatore per la lingua italiana interno all'équipe, altro). In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici.

Nello specifico, **7 ore settimanali** di insegnamento della lingua italiana devono essere garantite mediante l'erogazione diretta ad opera di un operatore dedicato², eventualmente coadiuvato da volontari. La capienza delle classi di insegnamento interne non potrà essere superiore alle 15 persone.

Il restante monte ore deve essere garantito mediante l'iscrizione ai CPIA e in via residuale o di potenziamento utilizzando eventuali corsi esterni erogati da associazioni del terzo settore (anche di carattere volontaristico) e/o privati.

Per ogni beneficiario deve essere redatta dall'operatore di riferimento per l'insegnamento della lingua italiana una scheda da allegare al fascicolo personale che riepiloghi le ore settimanali svolte e le modalità di erogazione delle stesse.

E. Formazione, riqualificazione professionale.

Gli Enti gestori hanno l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (*curriculum vitae*, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- promuovere e facilitare l'accesso dei beneficiari alle opportunità offerte nell'ambito delle diverse progettualità in essere gestite dall'Ente Locale.

F. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Gli Enti gestori hanno l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e

² Per le caratteristiche della figura professionale si veda il paragrafo 9, sotto paragrafo D della presente Relazione Tecnico-illustrativa

l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);

- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano;
- sostenere il beneficiario nelle procedure burocratico-amministrative finalizzate al supporto alla genitorialità (orientamento e accompagnamento ai servizi di welfare locali, supporto nello svolgimento delle procedure amministrative per l'inserimento dei minori a carico nei servizi educativi territoriali per l'infanzia, nonché accompagnamento per la presentazione di richieste di sussidi nazionali o locali, quali, a titolo esemplificativo: *Bonus Baby-sitter*, iscrizione asilo nido, scuola infanzia ecc.);
- promuovere e facilitare l'accesso dei beneficiari alle opportunità offerte nell'ambito delle diverse progettualità in essere gestite dall'Ente Locale.

G. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo.

Gli Enti gestori hanno l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano;
- promuovere e facilitare l'accesso dei beneficiari alle opportunità offerte nell'ambito delle diverse progettualità in essere gestite dall'Ente Locale.

H. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.

Gli Enti gestori, in collaborazione con l'Ente Locale, hanno l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
- promuovere e facilitare l'accesso dei beneficiari alle opportunità offerte nell'ambito delle diverse progettualità in essere gestite dall'Ente Locale.

I. Orientamento e accompagnamento legale.

Gli Enti gestori hanno l'obbligo di garantire, con personale avente un monte ore dedicato e le caratteristiche previste al paragrafo 9, sotto paragrafo C della presente Relazione tecnico- illustrativa:

- l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori;
- il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

L'operatore legale, nell'ambito di competenza, è responsabile dell'archiviazione della documentazione nel fascicolo personale di ogni beneficiario, nonché dell'aggiornamento delle sezioni *Status giuridico* e *Storico* presenti in Banca Dati.

J. Orientamento e accompagnamento per la tutela psico-socio-sanitaria.

Gli Enti gestori hanno l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali;
- promuovere e facilitare l'accesso dei beneficiari alle opportunità offerte

nell'ambito delle diverse progettualità in essere gestite dall'Ente Locale.

3. COORDINAMENTO

1. La complessità del servizio rende necessario che l'Aggiudicatario garantisca un coordinamento delle attività, attraverso una figura professionale che abbia le caratteristiche indicate all'articolo 7 del presente capitolato, a partire dalla fase di avvio del servizio.
2. Il coordinatore gestisce le diverse tipologie di attività e di prestazioni e deve pertanto essere in grado di esprimere competenze tecniche, organizzative e gestionali.
3. In particolare i compiti del coordinatore sono:
 - il coordinamento degli operatori e gestione delle risorse umane, assicurando indirizzo e sostegno tecnico operativo;
 - la gestione delle strutture di accoglienza, il coordinamento, il monitoraggio e l'organizzazione delle attività;
 - la conduzione delle riunioni periodiche di équipe;
 - la gestione dei rapporti tra il progetto di accoglienza e l'équipe con le istituzioni locali e gli altri attori del territorio;
 - la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa al servizio;
 - la promozione di accordi con i servizi presenti sul territorio;
 - la promozione di occasioni di formazione e aggiornamento sui temi inerenti all'attività di accoglienza integrata.

4. SEDI - VARIAZIONI

1. Le strutture adibite all'accoglienza dovranno essere situate all'interno del Comune di Genova e dovranno essere munite dei titoli autorizzativi previsti dalle vigenti normative e comunque rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 19 delle l.g. del DM 18/11/2019 e dal sopra citato Manuale operativo.
2. Le strutture dovranno essere adeguate ad accogliere le tipologie e le composizioni indicate nel presente atto e rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 19, comma 1 delle l. g. DM 18/11/2019. Per i centri collettivi la capienza massima dovrà essere inferiore a 50 posti (*massimo 49*).
3. Le strutture dovranno essere pienamente ed immediatamente fruibili al momento dell'avvio del servizio; dovranno inoltre essere ubicate in zone abitate e adeguatamente servite dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.
4. Le strutture proposte necessiteranno di nulla osta preventivo da parte del Ministero competente – Servizio Centrale al fine del loro effettivo utilizzo.
5. La Civica Amministrazione richiederà prima della stipula del primo contratto

applicativo ai gestori individuati di produrre entro 15 giorni dalla formale richiesta la seguente documentazione, pena la revoca dell'aggiudicazione ed all'escussione della cauzione provvisoria:

- a) titolo attestante la disponibilità del bene;
- b) titolo autorizzativo previsto per la tipologia di struttura di accoglienza offerta;
- c) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, attestante la regolarità urbanistico – edilizia del bene, la sua destinazione d'uso, nonché la conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi; nonché l'ulteriore documentazione prevista dal D.M. 18/11/2019.

6. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro è ammessa la possibilità del cambio di struttura previa comunicazione e subordinata all'accettazione da parte della Civica Amministrazione; nonché, previa autorizzazione del Servizio Centrale, secondo quanto previsto dagli art. 21 e 22 delle l.g. del DM 18/11/2019;

7. L'attivazione delle strutture di accoglienza sarà comunicata alla Direzione centrale dal responsabile di progetto dell'Ente Locale attraverso la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale, per ciascun immobile, dell'apposita dichiarazione.

8. Ai fini della stipula del contratto di appalto, ed in ogni caso venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, il gestore dovrà avere la disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività previste.

9. La struttura in cui ha sede il Centro, dovrà essere all'interno del territorio comunale ed essere facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici; dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, ed essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (T.U.81/2008 ss.mm.), rispondenti alle esigenze della particolare utenza cui il centro è rivolto.

VARIAZIONE, POTENZIAMENTO, DIMINUIZIONE RICHIESTA DEI SERVIZI: LIMITE DEL QUINTO

La richiesta di erogazione del servizio potrà essere potenziata o diminuita, nonché variata nel corso della durata di ciascun affidamento, proporzionalmente alle esigenze che nasceranno nei vari territori nel corso del periodo di validità degli A.Q. e su richiesta della Stazione Appaltante e potrà essere determinata dalla variazione delle risorse proprie del Bilancio comunale e/o dalla percezione da parte del Comune di Genova di fondi integrativi e/o sostitutivi nazionali o europei.

Per potenziamento del servizio s'intende la richiesta da parte della Stazione Appaltante al Gestore di maggiori ore/giorni/mesi rispetto a quelle programmate nel periodo di riferimento per i servizi a regime.

Per variazione s'intende la richiesta da parte della Stazione Appaltante al Gestore di servizi che non hanno concorso a determinare la base d'asta, alle

condizioni ed ai prezzi di cui all'offerta aggiudicata dal Gestore.

Per diminuzione del servizio s'intende la richiesta da parte della Stazione Appaltante al Gestore di minori ore/giorni/mesi rispetto a quelle programmate nel periodo di riferimento per i servizi a regime.

Se il potenziamento, la diminuzione o la variazione del servizio comportano aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo previsto ed assegnato nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, il Gestore è tenuto ad eseguire le suddette prestazioni alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica ed Economica aggiudicate all'esito della gara, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo. In tale ipotesi verrà riconosciuto al Gestore esclusivamente il corrispettivo commisurato alle nuove prestazioni ed è sufficiente che la Stazione Appaltante invii all'Aggiudicatario una formale comunicazione tramite Posta elettronica Certificata (di seguito "Pec") con la specificazione della variazione richiesta.

Qualora, invece, il potenziamento, la diminuzione o la variazione del servizio superi i limiti previsti dalle opzioni di cui all'articolo 3.2 del disciplinare di gara sarà necessario procedere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica.

5. COSTI ED UNITA' DI MISURA DELLA PRESTAZIONE

1. L'unità di misura è il *Costo unitario del servizio* fissato in una retta giornaliera per beneficiario e comprende tutte le voci di spesa sotto elencate:
 - a) Servizi educativi (nei limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di rendicontazione* per la macrovoce Ae);
 - b) Consulenze (nei limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di rendicontazione* per la macrovoce Ac);
 - c) Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (nei limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di rendicontazione* per la macrovoce D);
 - d) Immobili e Utenze (nei limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di rendicontazione* per la macrovoce C);
 - e) Spese di gestione diretta (nei limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di rendicontazione* per la macrovoce B);
 - f) Costi indiretti (nei limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di rendicontazione* per la macrovoce F);
 - g) Spese per Formazione e supervisione (nei limiti e secondo quanto previsto dal *Manuale di rendicontazione* per la macrovoce rispettivamente E e A)
2. L'importo della retta, posto a base di gara è pari a complessivi euro 36,57 pro capite pro die, IVA esclusa, ed è così ripartito:
 - a) costo complessivo della manodopera euro 14,62;

- b) costi direttamente riconducibili alla presa in carico euro 14,00;
- c) altri costi euro 7,95.

ART. 4 – DURATA ACCORDI QUADRO

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è **di 48 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'A.Q. ovvero dalla data concordata dalle parti in caso di esecuzione anticipata.
2. In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo A.Q.
3. Si richiama quanto previsto all'art. 3 del Disciplinare.

ART. 5 –MODIFICHE

1. Relativamente alla durata del contratto, ed a tutte le opzioni esse sono contemplate nell'articolo 3 del Disciplinare di gara che qui si richiama integralmente.

ART. 6 – VALORE DELL'INTERO APPALTO

1. Il valore stimato dell'appalto è quello previsto nella relativa tabella di cui all'art. 3 del Disciplinare che qui si richiama integralmente.
2. Il valore massimo stimato dell'appalto (comprensivo di opzioni e rinnovi) è quello previsto dall'art. 3.2 "*Opzioni e rinnovi.*" del Disciplinare che qui si richiama integralmente e che lo determina.
3. Si precisa che il valore finale dell'appalto è quello indicato nell'A.Q. e sarà corrispondente all'offerta economica presentata dall'Operatore economico che si è aggiudicato definitivamente l'appalto.
4. La Stazione Appaltante si riserva di ordinare la quantità di servizi di volta in volta necessari e non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto il Soggetto Aggiudicatario non potrà esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto all'ammontare dell'accordo quadro.

ART. 7 – QUALIFICHE E REQUISITI DEL PERSONALE

7.1 QUALIFICHE E REQUISITI DEL PERSONALE

A. COORDINAMENTO

Le funzioni di coordinamento devono essere svolte da personale:

- I. in possesso di uno dei titoli previsti dalla Deliberazione G.R. 21 febbraio 2014 n. 203, come modificata e integrata dalle DGR 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924 o diploma di laurea;
- II. uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, commi da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;
- III. con almeno **tre anni di esperienza professionale** nel coordinamento di servizi analoghi a quello oggetto di gara;
- IV. inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

B. EDUCATORE

Le funzioni educative, come previsto dalla Deliberazione G.R. n. 535 del 27/03/2015 e s.m.i., devono essere svolte da personale:

- in possesso di uno dei titoli previsti dalla Deliberazione G.R. 21 febbraio 2014 n. 203, come modificata e integrata dalle DGR 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924 o diploma di laurea;
- uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, commi da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;
- inquadrato nella qualifica funzionale C3/D1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

C. OPERATORE LEGALE

Le funzioni di accompagnamento e orientamento legale devono essere svolte da un operatore:

- in possesso di laurea di primo o secondo livello in ambito legale, politico, antropologico, sociologico o umanistico;
- con esperienza di almeno 2 anni in progetti di accoglienza, e/o nei servizi correlati, in ambito legale;

- in possesso di comprovate capacità di dialogo e ascolto nel rapporto con i beneficiari e delle competenze necessarie a sostenerli nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali;
- inquadrato nella qualifica funzionale D2 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

D. INSEGNANTE ITALIANO

Le funzioni di insegnamento della lingua italiana devono essere svolte da un operatore avente le seguenti caratteristiche:

- in possesso di laurea in Scienze della formazione ovvero laurea di primo o secondo livello in lettere, scienze umanistiche, lingue, scienze dell'educazione o equipollenti;
- con esperienza di almeno 2 anni in servizi per l'insegnamento dell'italiano a stranieri;
- inquadrato nella qualifica funzionale D2 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

E. OPERATORE DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE E ALL'ACCOGLIENZA

Le funzioni assistenziali devono essere svolte da personale inquadrato nella qualifica funzionale B1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

F. MEDIATORE CULTURALE

I mediatori interculturali devono possedere una conoscenza approfondita, anche nei suoi aspetti morfologici e sintattici, di almeno una delle lingue parlate nelle aree geografiche maggiormente rappresentative dei beneficiari SAI; sarà particolarmente apprezzata l'eventuale conoscenza di varianti dialettali o locali. Tutti i mediatori interculturali devono essere in possesso di ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta e devono inoltre avere una buona conoscenza di almeno una delle principali lingue di comunicazione veicolare internazionale (inglese, francese, spagnolo).

Tutti i mediatori interculturali devono essere in possesso di specifico attestato di qualifica professionale o esperienza pluriennale documentata, (minimo 3 anni di mediazione interculturale nell'ambito dei servizi rivolti alle persone di Paesi terzi). I mediatori interculturali devono essere inquadrati nella qualifica funzionale C3/D1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

Tutte le prestazioni sovradescritte devono essere assicurate da personale dell'Ente gestore, dipendenti e/o soci, con le caratteristiche sopra indicate. Il personale, se dipendente, deve essere inquadrato nelle categorie di cui sopra. L'Ente può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma deve comunque garantire un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

Solo in via complementare e residuale e comunque non sostitutiva, l'Ente gestore potrà utilizzare come operatori aggiuntivi soci volontari debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai quali vengano rimborsate unicamente le spese sostenute e documentate.

Per l'imputazione del costo del personale, con l'esclusione degli eventuali incarichi di consulenza, l'Ente gestore deve rispettare il limite massimo del 40% del *budget* a lui assegnato, come previsto dal *Manuale di rendicontazione* e dai successivi aggiornamenti normativi raccolti in disposizioni operative, circolari e FAQ.

7.2 ULTERIORI REQUISITI DEL PERSONALE

1. È necessario che il personale:

a) non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

b) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (di seguito "*C.P.P.*") e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ("*patteggiamento*");

c) non sia stato perpetuamente interdetto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 38/2016 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni a seguito di condanna o con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("*patteggiamento*") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL GESTORE

1. In relazione al contratto il Gestore è obbligato a:

a) ad avere una sede e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività;

- b) garantire la disponibilità dei posti offerti in gara e previsti nell'Accordo Quadro e nel successivo contratto applicativo, con l'obbligo di accogliere i beneficiari su richiesta del Servizio Centrale anche per il tramite del Comune;
- c) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra l'Aggiudicataria e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi;
- d) non ricevere da terzi corrispettivi per le prestazioni rese oggetto del presente Capitolato. L'Aggiudicatario è garante della vigilanza su tale divieto nei confronti dei propri operatori, la cui trasgressione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
- e) in caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante dell'opzione del quinto, di cui all'art. 5 del presente Capitolato, il Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica ed Economica aggiudicate all'esito della gara;
- f) assumersi gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

2. In relazione al personale il Gestore è obbligato a:

- a) Impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato e, comunque, in linea con la vigente normativa nazionale e regionale;
- b) applicare integralmente per i propri dipendenti/soci lavoratori tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito "CCNL") e negli Accordi Integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività; nel caso si utilizzi altra forma contrattuale prevista dalla normativa vigente, dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento;
- c) rispettare tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti ed assimilati dalla vigente normativa;
- d) inviare alla Direzione Servizi per la Fragilità e Vulnerabilità Sociale, entro 10 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto derivato applicativo e, comunque, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredato dai seguenti dati per ciascun operatore: dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza, ...), titoli professionali ed attestazione dei requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di "x"

ore/full time, ...), indicazione delle tipologie di attività svolte, ore mensili impiegate sul servizio finanziate dal Comune di Genova. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'Ente gestore formalmente ed almeno 48 ore prima dell'effettivo impiego;

- e) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzione di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale e con i medesimi requisiti di quelli sostituiti. L'Ente locale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la presenza dei requisiti/titoli del personale impiegato dall'Ente gestore, applicando le penali previste dal Capitolato di gara, in difetto degli stessi.
- f) fornire tutta la documentazione e/o le informazioni richieste sul personale, in particolar modo attinenti al trattamento normativo, previdenziale ed assicurativo applicato, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini indicati verranno applicate le penali previste dal Capitolato.
- g) In conformità a quanto previsto dell'art. 25 bis del Decreto legislativo n. 39/2014, l'Ente gestore che intenda impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale (di seguito "C.p.") e/o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di tali attività, è tenuto a chiedere il certificato penale del casellario di cui all'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito "D.P.R.") n. 313/2002 che attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra, nonché di sanzioni interdittive e di misure di sicurezza e prevenzione. Il Certificato in oggetto deve essere rinnovato ogni sei mesi. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 25 bis del D.Lgs. n. 39/2014, in caso di inadempimento a tali obblighi e/o in caso di mancato rinnovo del certificato penale, l'Ente locale si riserva di applicare le penali di cui al Capitolato di gara;
- h) assicurare i volontari contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e provvedere al rimborso delle eventuali spese dagli stessi sostenute e documentate;
- i) ad assicurare che nei confronti del personale impiegato e dei volontari non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione in merito a procedimenti penali previste dal Capitolato di gara;
- j) garantire l'attività di formazione continua, l'aggiornamento permanente e la supervisione dei propri operatori e di eventuali volontari nel corso dell'attività oggetto del presente Capitolato, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali (Deliberazione della Giunta Regionale -di seguito "D.G.R."- n. 535/2015 e s.m.i.);
- k) ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del

d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- l) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto della normativa del Codice pari opportunità decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. In relazione al Progetto il Gestore è obbligato a:

- a) redigere un Regolamento interno e un Contratto/Patto di accoglienza individuale da far sottoscrivere agli ospiti, sulla base dei modelli-tipo che verranno forniti dalla Civica Amministrazione;
 - b) partecipare alle riunioni di coordinamento di tutti gli Enti gestori organizzate dal Comune, che si terranno con cadenza almeno mensile, ed agli incontri di verifica operativa con gli operatori dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio della Direzione Servizi per la Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
 - c) gli Enti gestori sono tenuti a effettuare la rendicontazione delle spese sostenute secondo le regole e i tempi previsti nel Manuale unico di rendicontazione (d'ora in avanti Manuale di rendicontazione) del progetto SAI (ex SPRAR) vigente, nonché dalle circolari, Disposizioni operative, note e FAQ del Servizio Centrale, e a caricarla in Banca Dati nell'area dedicata;
 - d) presentare il piano finanziario preventivo (PFP), lo stato avanzamento lavori (SAL) la rimodulazione del budget (PFR) entro i termini dettati dal servizio Centrale e sui relativi modelli vigenti;
 - e) aggiornare la Banca Dati specifica, aderendo alla rete informatica attivata e gestita dal Servizio Centrale, designando un proprio operatore che dovrà garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento di tutti i dati richiesti nella stessa ed in particolare:
 - registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
 - inserire le informazioni relative ai servizi erogati e ai corsi effettuati;
 - aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta acquisizione delle informazioni;
 - richiedere le proroghe dell'accoglienza;
 - inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative utilizzate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'autorizzazione formale da parte del Ministero competente;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti

4. Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.
5. La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di contestare al Gestore, mediante PEC, per giustificate ed oggettive motivazioni (segnalazioni), la scelta del personale adibito ai servizi e di richiedere la sostituzione/rimozione dello stesso qualora, ad esempio, si verificano gravi situazioni di conflitto tra l'educatore e l'adulto da lui seguito/i e/o il suo coinvolgimento non professionale. Il Gestore è tenuto, in tali circostanze, a modificare l'organizzazione del servizio nel termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta PEC. Laddove non adempia nei termini previsti, senza addurre taluna giustificata motivazione, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

ART. 9– FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE

A. FORMAZIONE

1. La formazione e l'aggiornamento permanente del personale, su tematiche relative alle tematiche di cui al presente appalto, oltre a quanto previsto dal vigente Manuale di Rendicontazione, deve essere documentata:
 - da un Piano annuale di Formazione redatto dal Gestore che preveda almeno ore **10 annuali** di formazione/aggiornamento di tutto il personale dedicate al consolidamento di competenze relative alle tematiche migratorie e **2 ore** annuali di formazione/aggiornamento specialistico per l'operatore legale;
 - da un Rapporto di rendicontazione annuale che attesti la partecipazione di ciascun operatore alle formazioni/aggiornamenti di cui sopra, con specifica dell'argomento trattato e con prevalenza di frequentazione degli incontri aventi ad oggetto le tematiche attinenti al servizio dallo stesso svolto;
2. È necessario che la formazione sia effettuata da professionisti con competenze specifiche sulle tematiche di cui al presente Capitolato e che, quindi, consenta al personale impiegato dall'Aggiudicatario di avere strumenti e metodi professionali aggiornati. Tale attività può coinvolgere anche volontari.
3. Il piano annuale delle attività di formazione deve prevedere almeno una sessione di **2 ore mensili** con un professionista esperto sui temi connessi alle finalità del servizio.

B. SUPERVISIONE

4. Il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio all'interno dei progetti territoriali del SAI e deve essere effettuato da una figura

professionale adeguata ed esterna all'équipe;

5. gli incontri con il supervisore devono tenersi con una periodicità costante. Ogni SAI territoriale può decidere in maniera autonoma la cadenza degli appuntamenti, che può variare di volta in volta anche in base alle esigenze del gruppo di lavoro. È tuttavia auspicabile, al fine dell'efficacia del servizio, realizzare tali incontri almeno **una volta al mese**;
6. I documenti relativi al piano di formazione e/o di supervisione devono contenere il calendario e la durata degli incontri, i partecipanti e il curriculum dei docenti e dei supervisori, nonché tutta la documentazione prevista dal vigente Manuale di Rendicontazione del SAI, e devono essere inviati alla Stazione Appaltante entro i primi 12 mesi dalla stipula del contratto e aggiornati alla fine di ogni anno di valenza dell'Appalto.

ART. 10 – ALTRI OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore, con riferimento a ciascun contratto derivato applicativo, si impegna, ad assolvere ai seguenti **obblighi contrattuali**:
 - a) eseguire correttamente il servizio e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare e da tutti i documenti ad essi allegati e/o da essi richiamati, nonché dall'offerta aggiudicata all'esito della gara;
 - b) dare avviso alla Stazione Appaltante, con anticipo di almeno 48 ore, dello sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
 - c) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
 - d) rispettare la normativa prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza (di seguito "T.U.") n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza ed igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
 - e) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili;
 - f) realizzare i programmi concordati con i Servizi Sociali comunali.
2. Il Gestore, con riferimento a ciascun contratto derivato applicativo, si impegna altresì ad assolvere ai seguenti **obblighi informativi**:
 - a) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della Stazione Appaltante adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel presente capitolato;
 - b) inviare al Comune di Genova la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione e sottoscrivere l'A.Q. e i relativi contratti derivati applicativi;

- c) comunicare alla Direzione Politiche Sociali l'adesione e l'aggiudicazione di progetti e/o di bandi a cui il Gestore partecipi autonomamente rispetto al Comune di Genova, qualora riguardino attività complementari e/o inerenti agli interventi ed alle attività del servizio, specificando gli importi assegnati, le attività in cui andranno investiti, quantificando le ore/giorni/mesi in cui tali importi verranno tradotti e gli operatori ad esse assegnati; si specifica che in tali ipotesi dovrà, ovviamente, essere assicurata la non sovrapposizione delle attività finanziate dal Comune di Genova (sia con fondi propri che con fondi nazionali/europei dallo stesso ricevuti nell'ambito del presente Capitolato) con quelle complementari/inerenti finanziate dai suddetti progetti/bandi a cui il Gestore partecipi autonomamente, che rimangono in ogni caso servizi assolutamente distinti e con fatturazione separata;
- d) informare tempestivamente, anche telefonicamente, la Direzione Servizi per la Fragilità e Vulnerabilità Sociale di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili e urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- e) inviare su richiesta della Direzione Servizi per la Fragilità e Vulnerabilità l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La Stazione appaltante, data la particolare natura del presente appalto, si riserva di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, anche a campione, circa la perfetta osservanza, da parte dell'Aggiudicatario, di tutte le disposizioni contenute nell'A.Q., nel presente Capitolato ed, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità dell'attività prestata rispetto a quanto previsto nel Capitolato, nel Disciplinare, nei documenti ad essi allegati e dagli stessi richiamati, nell'offerta aggiudicata all'esito della gara, nel contratto derivato applicativo di volta in volta sottoscritto, nonché in tutte le norme di riferimento, riservandosi di applicare le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato, ricorrendone i presupposti.
2. A conclusione di ogni singolo contratto derivato, la Stazione Appaltante verifica se ci sono le condizioni per il rilascio, a seconda dei casi del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
3. La Stazione Appaltante rilascia al Gestore il certificato di verifica di conformità ovvero il certificato di regolare esecuzione quando risulti che il Gestore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

4. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede a contestare immediatamente via PEC al Gestore l'inadempimento e/o la difformità riscontrati, potendosi avvalere in caso di mancato adempimento nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione e/o in caso di impossibilità di successivo adempimento, della garanzia di cui all'art. 16 del presente Capitolato, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.
5. Il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione al Gestore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni del Gestore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali di cui al successivo art. 12.
6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento delle prestazioni eseguite ed allo svincolo progressivo della garanzia definitiva come previsto all'articolo sulla costituzione della garanzia definitiva.

ART. 12 – PENALI

1. Il Comune di Genova si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze.
2. La violazione delle norme di cui **all'art. 8, comma 1, del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 4.000,00. La violazione della norma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), comporta oltre che all'applicazione della penale di cui al periodo precedente anche la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e in ogni caso il risarcimento di ogni danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta.
3. La violazione delle norme di cui **all'art. 8, comma 2, del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
4. La violazione delle norme di cui **all'art. 8, comma 3, del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
5. La violazione delle norme di cui **all'art. 9 del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
6. La violazione delle norme di cui **all'art. 10, comma 1, del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 4.000,00.
7. La violazione delle norme di cui **all'art. 10, comma 2, del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 300,00 ad un massimo

di euro 1.000,00.

8. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto e trasmessa mediante PEC, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro tale termine l'Aggiudicatario non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.
9. Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto la corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 4.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati all'Aggiudicatario in sede di contestazione. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato all'Aggiudicatario.
10. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o verrà effettuato tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 13– RESPONSABILITÀ- ASSICURAZIONE PER DANNI A PERSONE E COSE

1. L'affidatario, durante l'espletamento dei servizi contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'amministrazione comunale e di terzi.
2. L'aggiudicatario è obbligato a costituire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dello svolgimento del servizio. La suddetta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio e deve avere il seguente massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) massimale unico per ogni sinistro, ogni persona lesionata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone.
3. Tale garanzia è estesa alla R.C. del proprietario. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
4. L'aggiudicatario è tenuto ad estendere la polizza di responsabilità civile verso terzi mediante un'appendice relativa al presente contratto.

5. La trasmissione della polizza di responsabilità civile alla stazione appaltante deve avvenire mediante trasmissione via posta elettronica certificata alla stazione appaltante di copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.
6. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

ART.14 – SICUREZZA

1. L'Aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti del proprio personale tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. L'Aggiudicatario deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.
3. In adempimento dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs n 81/2008 e s.m.i. il personale occupato dall'Aggiudicatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
4. Resta inteso che per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun Gestore, resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico del Gestore il quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

PARTE 2 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO

ART. 15 – PAGAMENTI

1. L'Aggiudicatario dovrà inviare fattura elettronica mensile posticipata sulla base del servizio effettivamente reso a seguito dell'attivazione di ciascun contratto derivato applicativo.
2. Data la complessità dell'esame di tale documentazione, il Comune di Genova procederà al pagamento della fattura elettronica completa di tutti i dati richiesti, **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Si stabilisce sin d'ora che il Comune di Genova potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Aggiudicatario, del rimborso di spese, del pagamento di penali, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra e/o incameramento della cauzione.
4. Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
6. L'Aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; inoltre il Comune di Genova provvederà a rigettare le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:
 - a) l'indicazione della partita IVA del Comune di Genova (Partita IVA 00856930102);
 - b) la numerazione progressiva;
 - c) il numero d'ordine;
 - d) i codici identificativi IPA comunicato in sede di contratto applicativo, per l'emissione della fattura elettronica. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC;

- e) gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati contratto e CIG derivato;
 - f) Codice Unico di progetto (CUP)
 - g) la data di emissione;
 - h) il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;
 - i) la dicitura: “*scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*”, laddove prevista;
 - j) eventuali altri dati, richiesti dalla Stazione appaltante per eventuali necessità di rendicontazione separata attinente a fondi e/o a progetti particolari.
7. Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. Se sono stati acquistati servizi ai sensi dell’art. 3 del presente Capitolato, mediante fondi che richiedono una separata rendicontazione, il Gestore è tenuto ad emettere distinte fatture, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta forniti dal Comune di Genova.
9. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C.; in caso di irregolarità del DURC si procederà ai sensi e agli effetti di legge.
10. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti per il totale dovuto tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L’Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della L. n. 136/2010 e s.m.i..
- 11. Per la rendicontazione si richiama il Manuale Unico di Rendicontazione del Servizio Accoglienza e Integrazione.**

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE - STIPULA DELL'A.Q. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appalto verrà aggiudicato secondo quanto previsto dall'art. 24, "*Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto*" del Disciplinare di gara ed il contratto verrà stipulato nella forma dell'A.Q., secondo lo schema allegato ed approvato al bando di gara ed alla Determina Dirigenziale (di seguito "*D.D.*") di Indizione. Si richiama l'art. 24 del Disciplinare quale parte integrante e sostanziale del presente articolo.
2. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del codice.
3. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del **2 per cento dell'importo dell'accordo quadro**; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dell'articolo 117 del codice.
4. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 117, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte

della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dallo stesso. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. **Lo svincolo è automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
10. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante *(ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 - n.d.r.)*
11. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'A.Q, DEI CONTRATTI DERIVATI E RECESSO

1. **Risoluzione del contratto-** Il Comune di Genova procede a risolvere l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, qualora l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la stipula dell'A.Q e/o dei predetti contratti con la perizia, la buona fede e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione vietata ai sensi dell'art. 68, comma 15 del D.lgs. 36/2023, cessione anche parziale del contratto in deroga a quanto previsto dal presente Capitolato.
2. Nello specifico, inoltre, il Comune risolve di diritto l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi, quando:
 - a) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 D. lgs 36/2023;
 - c) nei confronti dell'Aggiudicatario vengano riscontrati inadempimenti contrattuali quali, a titolo solo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni e/o errore gravenell'esercizio delle attività;
 - violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione

delle prestazioni;

-transazioni di cui al presente appalto in violazione di quanto prescritto dall'art.3 della L. n. 136/2010;

-applicazioni delle penali previste nell'art. 12 del presente Capitolato per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo dell'A.Q.;

-assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, a seguito della terza contestazione di inadempimento;

d) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. 36/2023, quale ad esempio il superamento del limite del quinto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato;

e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, D. lgs. 36/2023;

f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a o qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

3. L'A.Q. ed i contratti derivati applicativi saranno risolti di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata AR o PEC, di volersi avvalere di una o più delle clausole risolutive indicate al comma precedente ad eccezione di quella prevista dalla lettera c).
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 lett. c), laddove l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario sia grave, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante provvederà a contestare gli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Gestore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiarerà risolto l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi.
6. Laddove l'inadempimento di cui al comma 2 lett. c) non sia grave, ma si sostanzi in un mero ritardo, la Stazione Appaltante assegna un termine di dieci giorni (salvo i casi di urgenza che possono richiedere termini anche inferiori) entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi.

7. Nel caso di risoluzione dell'A.Q. e dei contratti applicativi derivati l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'A.Q. e dei contratti applicativi derivati.
8. Resta in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni e/o per l'applicazione penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato. Si opera espresso richiamo l'art. 122 del D.lgs. 36/2023 per quanto non previsto nel presente articolo ad integrazione, per quanto compatibile, dello stesso.
9. **Recesso dal contratto** - La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile e dell'art. 123 D. lgs 36/2023 può esercitare la facoltà di recesso dall'A.Q. e dai contratti applicativi derivati per le seguenti motivazioni, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) intervenute modifiche normative nazionali o regionali significative per l'impianto ed il funzionamento dei servizi oggetto del presente Capitolato modifica dell'interesse pubblico connessa al variare dei fenomeni sociali che interessano i territori di più lotti, tale da rendere i servizi oggetto del presente capitolato meno efficaci e meno rispondenti ai bisogni della popolazione target individuata;
10. La stazione appaltante recede dal contratto in caso di riscontro positivo, a seguito della stipula dell'A.Q. di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
11. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC al Gestore da darsi con un preavviso di quattro mesi decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità degli stessi. Si opera espresso richiamo l'art. 123 del D. lgs 36/2023 per quanto non previsto nel presente articolo ad integrazione, per quanto compatibile, dello stesso.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBENTRO DI UN ENTE TERZO

1. È vietata la cessione totale o parziale dell'A.Q. e dei contratti derivati applicativi, a pena di nullità ai sensi dell'art. 120 del D. lgs 36/2023, salvo il diritto in capo alla Stazione Appaltante di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
2. La modifica in merito alla titolarità dell'Aggiudicatario o della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta potrà essere effettuata,

senza necessità di una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 ed all'art. 68, commi 17 e 18, del D. lgs 36/2023; il comma 17 infatti recita che: *“è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto”*.

3. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 68, comma 15 del D.lgs. 36/2023 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità dell'A.Q. e dei contratti derivati applicativi, salvo il diritto al risarcimento in capo alla Stazione Appaltante di ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
4. In ogni caso l'Ente terzo subentrante nella fase di aggiudicazione o nella successiva fase di esecuzione dell'A.Q. e/o dei contratti derivati applicativi, deve comunicare alla Stazione Appaltante il proprio subentro entro 10 giorni dallo stesso e tramite PEC e consegnare i documenti che attestano il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal Disciplinare.
5. La Stazione Appaltante precederà ad accertare il possesso dei requisiti del nuovo soggetto ed a verificare se il subentro configura il tentativo di eludere le norme del codice.
6. La Stazione Appaltante si potrà opporre al subentro se in fase di verifica emergono elementi contrastanti, con particolare riferimento ai requisiti di carattere generale che deve possedere il subentrante e se riscontra la violazione degli articoli sopra citati del codice.
7. In tale ultima ipotesi la Stazione Appaltante provvederà a risolvere il contratto ed ad indire una nuova procedura d'appalto in caso di modifiche al contratto diverse da quelle ammesse ai sensi del codice e dalla presente capitolato.

ART. 19 - CESSIONE DEL CREDITO

1. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 al codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.
2. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al Gestore cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Il rifiuto della cessione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà avvenire in caso di utilizzo di fondi integrativi nazionali o europei, per i quali la relativa Convenzione nega espressamente la cessione dei suddetti fondi a terzi.
5. In ogni caso la Stazione Appaltante a cui è stata notificata la cessione può

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'A.Q. ed ai contratti derivati applicativi con questo stipulati.

ART. 20-SUBAPPALTO

1. Il sub appalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
3. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova rimanendo espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 – SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ED ALTRI ONERI

1. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico degli aggiudicatari dei lotti, suddivise tra gli stessi in proporzione al relativo valore e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'importo presunto delle spese di pubblicazione quantificate, in via di larga massima e salvo conguaglio è individuato nel bando di gara. La Stazione Appaltante comunicherà agli Aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
3. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'A.Q. e dei contratti derivati applicativi.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per il trattamento dei dati personali si opera espresso rinvio a quanto previsto dal disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara ed approvato con la D.D. di indizione.
2. "L'Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere l'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021."